

## **Deliberazione giuntale n.175 del 12 agosto 2010**

OGGETTO: costituzione temporanea ufficio competente per i procedimenti disciplinari - dichiarazione di immediata eseguibilità

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### ***Richiamate:***

la deliberazione di Consiglio n. 84/1999 con la quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi comunale, a tutt'oggi in vigore, dove all'art. 10 si leggono i compiti del Segretario Comunale, fra i quali è ricompresa "la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari";

la deliberazione giuntale n. 154 del 13 settembre 2007, con la quale è stata approvata la Convenzione attuativa per lo svolgimento, mediante ufficio comune, di servizi e funzioni attinenti la gestione del personale, con l'Associazione intercomunale denominata "Pedemontana occidentale che ha individuato il Comune di Aviano quale capofila;

con la suddetta deliberazione si individuavano i suoi ambiti operativi, fra i quali "la costituzione dell'ufficio comune per il contenzioso e per i procedimenti disciplinari"

preso atto che, alla data odierna, l'ufficio comune per il contenzioso ed i procedimenti disciplinari, in seno alla Associazione intercomunale Pedemontana Occidentale, non è stato costituito;

che l'art. 55 bis comma 4 del D.Lgs. 165 / 30 marzo 2001, modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 relativamente a quelle norme di quest'ultimo decreto che sono imperative anche per le Regioni a Statuto speciale e pertanto immediatamente operative, recita testualmente:

*" Ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo ( quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate al primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4) . Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione dell'art. 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ( Il responsabile della struttura, se non ha qualifica Dirigenziale, ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti entro 5 (cinque) giorni dalla notizia del fatto all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato) ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'Amministrazione, la decadenza dell'azione disciplinare ovvero per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa "*

Preso atto che in data 09 agosto 2010, acclarata al protocollo di questo Ente col n. 12886 ed indirizzata al Segretario Comunale è giunta segnalazione per richiesta di attivazione degli adempimenti di cui all'art. 55 e seguente del D.Lgs. 165 / 2001 " norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche "

Considerata la doverosità degli adempimenti conseguenziali al contenuto della sopracitata nota ;

Per un principio di sussidiarietà, nella more della costituzione dell'ufficio unico per i contenziosi ed i procedimenti disciplinari, per il contenuto del regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi di questo Ente, si ritiene di individuare, sia pur in via temporanea, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nell'Ufficio del Segretario Comunale e che le competenze proprie dell' U.P.D., in tutte le sue fasi procedurali (procedura preliminare, istruzione, contestazione, convocazione a colloquio difensivo, conclusione del procedimento con applicazione della sanzione) sia individuato, temporaneamente, nelle mansioni ascrivibili al Segretario Comunale;

acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;

con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

### **delibera**

per quanto in premessa,

nelle more della costituzione dell'ufficio comune per il "contenzioso e per i procedimenti disciplinari" da parte dell'ufficio unico per i servizi e le funzioni attinenti la gestione del personale della Associazione intercomunale denominata "Pedemontana occidentale" cui il Comune di Polcenigo è parte per Convenzione regolarmente sottoscritta,

per il disposto di cui all'art. 55 e ss. Del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. da ultimo D.Lgs 150/2009,

di individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nell'ufficio del Segretario Comunale attribuendo al Segretario Comunale medesimo la competenza di tutti i procedimenti propri dell'ufficio unitamente alla emanazione e sottoscrizione dei provvedimenti disciplinari.

Di formalizzare richiesta al comune di Aviano, capofila della Associazione intercomunale "Pedemontana occidentale" di un sollecito adempimento di quanto sopra;

di trasmettere copia del presente atto a:

*RRSSUU interne*

*OO.SS. CGIL e CISL*

Responsabili di servizio

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Per ragioni d'urgenza,

Visto l'art. 1 comma 19 della l.r. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.,

con separata votazione **UNANIMI**, resa per alzata di mano ed accertata nelle forme di legge,

### **delibera**

**di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile**

